

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

Oggetto : affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs- 50/2016 ss.mm.ii per lavori di ripristino facciate esterne nei fabbricati di Asigliano Veneto via A. Moro 18, Altavilla Vic.na via Bassano 18 e Vicenza Borgo Casale 202-204.

Comunicazione di accettazione del preventivo di spesa

LETTERA CONTRATTO

Contraente: CASARA & BOSIO S.r.l. via Pisa, 34 36034 MALO (VI)

CIG: ZB52CE2098

Con la presente si affida a codesta Ditta la prestazione in oggetto.

Il corrispettivo di preventivo stimato è di € 38.500,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e maggiori oneri di sicurezza dovuti all'emergenza "covid 19", pari a € 1.925,00

Il corrispettivo contrattuale di € 36.693,20, al netto dell' IVA al 10 %, è determinato in base all'offerta acquisita al protocollo n. 5907 in data 26/05/2020 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.925,00.

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti, che determina accettazione della proposta ai sensi dell'art. 1326, 1° comma, codice civile.

Premesso:

- che il suddetto corrispettivo è da intendersi "a corpo" e comprende tutte le attività nonché i costi complessivi necessari alla corretta esecuzione della prestazione, compresa la consegna a fine lavori di eventuali dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, idro-termo sanitari e gas alle regole dell'arte ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/08 e che codesta Ditta non potrà esigere, per la prestazione in oggetto alcun ulteriore compenso;
- che nel corrispettivo (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) sono compresi gli oneri per tutti gli apprestamenti necessari per l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, il rispetto del D.Lgs. 81/2008 nonché i maggiori oneri per l'emergenza "covid 19";
- che l'impresa ha verificato le condizioni locali, prendendo cognizione di ogni elemento che influisca direttamente o indirettamente sull'esecuzione dei lavori e sull'offerta presentata (per esempio approvvigionamento di energia elettrica ed acqua di cantiere;
- che ai fini dell'articolo 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016, nella propria offerta l'operatore economico ha indicato i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato;
- che l'esecuzione dei lavori corrisponde a tipologie di interventi affidabili mediante ricorso all'affidamento diretto con riferimento a quanto prevedono le vigenti disposizioni ATER ex determina del Commissario Straordinario 7995/40 del 09/06/2016 e successiva integrazione 8582/92 del 27/06/2017;

Tutto ciò premesso si conviene di stipulare quanto segue:

- le attività avranno inizio il giorno 03/06/2020;
- i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 10/08/2020 , comprensivo del tempo occorrente per i collaudi e per il rilascio di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni necessarie. Qualora la Ditta per cause a lei non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107.5 del D.Lgs. 50/2016 sulla quale deciderà il responsabile del procedimento;

ALLEGATO C

- per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile ad ATER, a cause di forza maggiore sarà applicata una penale pari allo 0,5 ‰ del prezzo di aggiudicazione;
- il pagamento del compenso spettante avverrà in un'unica soluzione al completamento dei lavori, dopo la verifica delle opere eseguite e della successiva emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori geom. Campiello Antonio, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare;
- il certificato di regolare esecuzione viene sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa – art. 210 D.P.R. 207/2010.
- in caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di fornitura o prestazione pagata con un solo saldo, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;
- l'affidamento regolato dalla presente si considererà risolto qualora, a seguito di accertamento, risultassero non veritiere le informazioni fornite dall'Impresa in sede di iscrizione all'elenco degli operatori economici di questa Azienda ed in sede di presentazione dell'offerta.
- l'Impresa si impegna a comunicare alla presente stazione appaltante l'avvenuto completamento della prestazione per iscritto con il sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio anche tramite posta elettronica certificata (atervicenza@pec.it);
- l'Impresa si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto ed è **vietato il subappalto**;
- l'Impresa si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e/o danni arrecati ad ATER in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione;
- al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco operatori economici di questa stazione appaltante codesta ditta ha presentato copia della polizza R.C.V.T. che assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- La Stazione Appaltante si riserva facoltà di introdurre, in corso d'opera, variazioni in aggiunta o in diminuzione, rispetto a quanto pattuito, che a suo insindacabile giudizio comportino una migliore riuscita dell'opera, in particolare ai sensi dell'art. 106 c. 1 e) del D. Lgs. 50/2016 potranno essere autorizzate, per importi sino al raggiungimento del 20% dell'importo contrattuale anche in aumento o diminuzione, modifiche non sostanziali ex art. 106 c. 4 del D. Lgs. 50/2016. Resta inteso che l'impresa è tenuto ad eseguire le suddette opere alle medesime condizioni contrattuali.
- tutte le eventuali spese relative al contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, dipendente dal presente affidamento, è competente in via esclusiva il foro di Vicenza.

Vicenza, lì 28/05/2020

IL DIRETTORE
- Ruggero Panozzo -
